

Torino, 14 luglio 1945

Tra la FIOM e il Consiglio di Gestione FIAT si è concluso in perfetto spirito di collaborazione un importantissimo accordo per la perequazione delle paghe. Da tempo si è constatato tra le maestranze un forte malcontento per la sperequazione delle paghe nelle diverse Sezioni Interne FIAT dovuto alla lavorazione a cottimo dei mesi precedenti.

Al fine di eliminare questo malcontento che turbava l'andamento della produzione e vista in diversi singoli accordi avvenuti tra l'Unione Industriale e la FIOM in altre Aziende, il Consiglio di Gestione FIAT, dietro proposta del segretario della FIOM - Carsano - è addivenuta alla conclusione che necessitava per ogni categoria perequare tutte le paghe, sia a cottimo che ad economia ad un unico livello minimo già raggiunto da gran parte delle maestranze.

Ciò anche per salvaguardare in questi difficili momenti la necessità di vita degli operai meno retribuiti.

Tra la FIOM e la FIAT si conviene quanto segue:

1° - Allo scopo di eliminare le sperequazioni di paga esistenti fra operai della stessa categoria nell'ambito di ciascun Stabilimento e fra Stabilimenti diversi della stessa FIAT, il guadagno complessivo di ogni operaio cottimista come paga fissa, verrà adeguato nelle seguenti cifre minime:

Operai specializzati e qualificati provetti	Lire 15,-
Operai qualificati	" 14,-
Apprendisti (prima assunzione) 16-18 anni	" 8,-
Apprendisti (prima assunzione) sotto i 16 anni	" 7,25
Manovali specializzati sopra i 18 anni	" 13,-
Manovali specializzati 16-18 anni	" 10,-
Manovali specializzati sotto i 16 anni	" 8.50-
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 12,-
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	" 9,50
Manovali comuni sotto i 16 anni	" 8,20
Donne di 1^ categoria	" 9,50
Donne di 2^ categoria sopra i 16 anni	" 9,-
Donne di 2^ categoria sotto i 16 anni	" 7,50
Donne di 3^ categoria sopra i 16 anni	" 8,50
Donne di 3^ categoria sotto i 16 anni	" 7,-

2° - La somma di L. 1000, - erogata in giugno e l'analogha somma di cui si è annunciata l'erogazione per il mese di luglio (comunicato n° 0910 del 18/6/1945) si devono considerare, tanto per gli operai come per gli impiegati quale acconto ai miglioramenti che saranno stabiliti dagli accordi generali in corso di stipulazione, e comunque quale acconto sugli adeguamenti salariali di cui al n° 1.

Gli arretrati per gli adeguamenti di cui al punto n° 1 per i mesi di maggio e giugno, verranno corrisposti in occasione della liquidazione del mese di giugno (15 luglio).

L'erogazione di L. 1000 per il mese di luglio di cui al comunicato 0910 e al punto 2 del presente accordo, verrà effettuata per quanto possibile nella prima settimana di luglio (invece che il 15 luglio) per gli operai, ed al mese di luglio per gli impiegati.